

Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 21/12/2021

*Giudice Monocratico: **TOSETTI MARTINA**. P.M. (Conf.)*

PROVE – MEZZI DI PROVA – RICOGNIZIONE – RICOGNIZIONE DI PERSONE – ATTI PRELIMINARI – Forza probatoria dell'individuazione fotografica avvenuta durante le indagini preliminari.

L'individuazione fotografica, compiuta nel corso delle indagini preliminari, è *ex se* sufficiente ad attribuire, in termini di certezza processuale, determinati fatti all'imputato: essa costituisce, infatti, una manifestazione riprodotiva di una percezione visiva e ha valore di dichiarazione confermativa, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l'acquisizione di album fotografici, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio.

Riferimenti normativi: art. 213 c.p.p.

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – Aggravante della destrezza – Fattispecie.

La circostanza aggravante del furto di cui all'art. 625 n. 4 c.p. è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (in applicazione di questo principio, il Tribunale ha concluso per la responsabilità penale dell'imputata in ordine al reato di furto in abitazione aggravato dall'uso del mezzo fraudolento a lei ascritto, avendo costei – fingendosi una postina – addotto inesistenti verifiche per ottenere la consegna di denaro da parte della persona offesa sì da impadronirsene).

Riferimenti normativi: artt. 624 bis, 625 n. 4 c.p.

DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO – ATTENUANTI GENERICHE – Manifesta mancanza di interesse e di qualsivoglia segno di resipiscenza dell'imputato.

La manifesta mancanza di interesse da parte dell'imputato per le vicende processuali in cui è coinvolto e l'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza sono – unitamente ai precedenti penali specifici di costui – elementi definitivamente ostativi della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.

Riferimenti normativi: art. 62 bis c.p.